



**CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**



**CITTA' DI ALESSANDRIA**  
**Dipartimento Polizia**  
**Locale e Sicurezza**

### **ORDINANZA PERMANENTE**

**OGGETTO: Disciplina limitativa della circolazione dinamica dei veicoli diesel Euro II immatricolati da più di dieci anni.**

#### **IL DIRETTORE**

VISTI gli artt. 5, 6 e 158 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

VISTO l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

VISTO l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n° 285, con il quale si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade comunali;

VISTA il Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n. 351 che all'art. 7 prevede che le Regioni adottino Piani di Azione Ambientale contenenti le misure da attuare nel breve periodo, affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme.

VISTO il Decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n° 60 che ha recepito le direttive europee 1999/30/CE e 2000/69/CE, concernenti i valori limite dei principali inquinanti atmosferici, e ha sostanzialmente modificato il quadro normativo introducendo, per i principali inquinanti atmosferici, nuovi valori limite finalizzati alla protezione della salute umana e alla protezione della vegetazione.

VISTA la Legge Regionale 43 del 7 aprile 2000 che all'art. 3 affida alla Provincia, nell'ambito della definizione dei piani d'azione per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite per gli inquinanti in atmosfera, la definizione degli interventi immediatamente attuabili che avranno carattere programmatico e stabile e non contingente.

VISTO il Piano Regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, con particolare riferimento allo Stralcio di Piano per la Mobilità allegato alla D.G.R. 66 – 3859 del 18.09.2006, che prevede il divieto di circolazione, dalle ore 8 alle ore 18,30, di tutti i veicoli Diesel EURO 2, immatricolati da più di 10 anni, con decorrenza dal 1° ottobre 2008. La Provincia di Alessandria, con lettera n.p.g. 157857 del 04.12.2009 del Dipartimento Ambiente Territorio e Infrastrutture, ha prorogato tale termine al 1° gennaio 2010 data ultima entro la quale i Comuni sono tenuti all'adempimento delle prescrizioni regionali.

RICHIAMATA la precedente Ordinanza Permanente n. 222 del 05.11.2007, con la quale il Comune di Alessandria ha introdotto dal 5 novembre 2007, dalle ore 8:30 alle ore 11:30 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00, il divieto di circolazione dinamica per i veicoli diesel categoria N1 con omologazioni precedenti all'EURO 2, su tutto il territorio compreso nei confini comunali, fatta eccezione per i sobborghi e gli assi viari di accesso specificamente elencati e ai quali si rinvia per brevità;

RITENUTO di dover provvedere all'aggiornamento del citato provvedimento comunale recependo la normativa regionale come sopra richiamata, estendendo pertanto il divieto di circolazione dinamica anche ai veicoli diesel, categoria N1, con omologazione precedente all'Euro 2 e immatricolati da più di dieci anni;

## ORDINA

dal **1° GENNAIO 2010**, sul territorio del Comune di Alessandria, il **divieto di circolazione dinamica dalle ore 8:00 alle ore 18:30, per tutti i veicoli Diesel EURO 2, categorie “M1” ed “N1”, immatricolati da più di 10 anni.**

Il **TERRITORIO INTERESSATO** dal presente provvedimento è quello compreso nei confini comunali, fatta eccezione per le seguenti strade e sobborghi:

- Tutti i sobborghi del Comune di Alessandria;
- Gli assi viari di accesso individuati come segue:
  - o Spalto Marengo
  - o V.le Massobrio
  - o Spalto Rovereto
  - o Spalto Gamondio
  - o Spalto Borgoglio
  - o C.so T. Borsalino
  - o V.le Milite Ignoto
  - o V.le Forlanini
  - o V.le Teresa Michel
  - o Via Monteverde
  - o C.so IV Novembre
  - o P.zza Mentana
  - o Via Maggioli
  - o Via Raschio
  - o Via Enzo Ferrari (fino alla zona D3 e alla connessione con la SP ex ss 30 valle Bormida)
  - o V.le XX Settembre
  - o V.le Brigata Ravenna
  - o C.so Acqui
  - o C.so Carlo Marx
  - o Strada Acqui
  - o Via Casalcermelli
  - o Via Casalbagliano
  - o Via Umberto Giordano
  - o Via Aldo Moro
  - o Via Bensi
  - o Via Campi
  - o Via G. Bruno
  - o Via Tiziano
  - o Via Pavia
  - o Via Vecchia dei Bagliani
  - o Ponte Tiziano
  - o Ponte Forlanini
  - o l.go Tanaro Solferino
  - o l.go Tanaro San Martino
  - o l.go Tanaro Magenta
  - o Via Marengo (dalla S.p. ex S.S. n°10 fino all'intersezione con V.le Don Bosco/V.le Massobrio)
  - o Via Boves ( dall'intersezione con V.le Massobrio all'intersezione con Via Galimberti)
  - o Via Don Giovine

- Via Galimberti
- V.le Medaglie d'Oro (da C.so Romita a C.so IV Novembre)
- C.so Romita
- V.le Don Orione
- V.le D.Bosco ( dall'intersezione con Via Marengo all'intersezione con C.so Romita)
- Via Moccagatta

Nell'area come sopra delimitata potranno circolare inoltre i seguenti veicoli:

1. veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dell'ARPA, dei Servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana;
2. taxi di turno, autobus in servizio di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con o senza conducente;
3. autocaravan, macchine operatrici, mezzi d'opera di cui al D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 art. 54 comma 1 lettere m) ed n) e veicoli classificati ad uso speciale di cui al D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 art. 54 comma 2;
4. veicoli per trasporto merci (almeno EURO1) con massa massima superiore a 3,5 tonnellate omologati ai sensi della direttiva 91/542/CE e successive;

**In deroga alle nuove limitazioni di traffico, ed indipendentemente dalle direttive comunitarie di omologazione, purché accompagnati da idonea documentazione, possono inoltre circolare nell'orario e per il tragitto corrispondenti alla motivazione dell'esonero i seguenti veicoli:**

1. veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dalle scuole, uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività scolastica, lavorativa, di terapia ecc.;
2. veicoli con speciali adattamenti annotati sulla carta di circolazione per consentirne la guida a minorati fisici;
3. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami indispensabili in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami indispensabili è necessario esibire copia della certificazione medica o della prenotazione, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autodichiarazione), nella quale il conducente dichiara il percorso e l'orario;
4. veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiara che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia;
5. veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del codice della strada;
6. veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie funebri o a cerimonie religiose o civili non ordinarie, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti);

7. veicoli diretti ad autoriparatori quali officine meccaniche e/o carrozzerie e/o elettrauto e/o gommisti e/o Centri Revisione con sede ubicata all'interno della ZTLA, al fine di effettuare interventi di manutenzione e/o di riparazione e/o di revisione e/o di controllo dei gas di scarico (bollino blu), purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta dell'autoriparatore, sottoscritta dal titolare, indicante data e ora dell'appuntamento.

### **DISPONE**

**la pubblicità** dei succitati provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto;

### **INVITA**

Tutta la popolazione ad usare il meno possibile gli autoveicoli per la mobilità urbana ed a privilegiare l'uso del mezzo pubblico e di altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale. A gestire gli impianti di riscaldamento degli edifici adibiti a civile abitazione in modo che la temperatura degli ambienti non superi i 20 °C, così come previsto dalla normativa vigente (DPR 412/93 e DPR 551/99) ed a gestire gli impianti di riscaldamento degli altri edifici in modo da limitare al minimo indispensabile gli orari di accensione e la temperatura degli ambienti.

### **AVVERTE**

che in caso di inosservanza di quanto con la presente prescritto, si procederà ai sensi dell'art. 7, comma 13, del D.Lgs. 285/92 e s.m.e i. per inosservanza del divieto di circolazione.

### **INFORMA**

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio

Alessandria, 18 dicembre 2009

**IL COMANDANTE**  
**DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO**  
Dr. PierG. ROSSI